

Accettazione degli orientamenti per l'esame degli aiuti Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾

(2005/C 278/05)

In conformità con l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾, la Commissione comunica quanto segue.

Secondo quanto previsto dal punto 5.2 degli orientamenti per l'esame degli aiuti Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (di seguito denominati «gli orientamenti»), gli Stati membri sono stati invitati a confermare per iscritto l'accettazione di tali proposte di misure opportune entro il 15 novembre 2004.

Se uno Stato membro non confermava per iscritto la sua accettazione entro tale data, la Commissione avrebbe presunto che esso aveva accettato le proposte, a meno che non avesse espresso esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Con lettere in data 15 novembre 2004, 20 gennaio 2005 e 14 giugno 2005 le autorità finlandesi hanno dichiarato di non essere disposte a modificare due regimi di aiuto per renderli conformi agli orientamenti. Tali regimi di aiuto, riguardanti le assicurazioni nel settore della pesca e il trasporto del pesce, erano stati notificati alla Commissione con lettera del 27 aprile 1995 sulla base dell'articolo 144 bis del trattato di adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea ed erano stati quindi considerati aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE.

La Commissione non ha ricevuto lettere in tal senso da parte di altri Stati membri.

La Commissione conclude pertanto che tutti gli Stati membri, eccetto la Finlandia per i regimi sopramenzionati, hanno accettato le proposte e che tutti i loro attuali regimi di aiuto sono stati resi conformi agli orientamenti entro il 1° gennaio 2005.

⁽¹⁾ GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.